

	COMUNE DI VISSO	
	(Provincia di Macerata)	
	CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'EROGAZIONE DEL	
	SERVIZIO DI MOBILITA' INTEGRATA URBANA - SCOLASTICA	
	NEL TERRITORIO COMUNE DI VISSO.	
	L'anno duemiladiciannove nel mese di _____ il giorno	
	_____ presso la sede Comunale in Via G. B. Gaola	
	Antinori n. 1, in Visso (MC)	
	TRA	
	Il Comune di Visso, di seguito denominato "ENTE	
	AFFIDANTE", con sede in _____, in Via	
	_____, codice fiscale n. _____,	
	nella persona del Sig. _____ in qualità di	
	Responsabile del Servizio, nato a _____ il _____,	
	C.F _____, appositamente delegato dalla	
	Giunta Comunale/Consiglio Comunale con deliberazione n.	
	_____ del __/__/____ che si allega al presente contratto,	
	E	
	La società CONTRAM Mobilità S.c.p.a., con sede in Camerino,	
	Via Mosse 19, codice fiscale 01631290432, di seguito denominata	
	"GESTORE", ai fini del presente atto rappresentato da Martini	
	Cesare, nella sua qualità di Presidente	
	PREMESSO CHE	
	1. l'art. 20-bis, comma 1, lett. b), della L.R. della Regione Marche	
	1	

servizio per il TPL extraurbano del Bacino di Traffico di Macerata

per il periodo 01.07.2007 – 30.06.2013 il 19 ottobre 2007 e

registrato a Macerata in data 8 novembre 2007 al n. 1409;

12. la norma transitoria, contenuta nell'art. 7 della L.R. 22 aprile

2013, n. 6 recante “Disposizioni urgenti in materia di trasporto

pubblico regionale e locale”, così come modificata dall’art. 35.

comma 3, L.R. 29.11.2013, n. 44, con la finalità di garantire la

continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico

regionale e locale, ha più volte disposto la proroga dei contratti di

servizio in scadenza al 30.06.2013 fino alla stipulazione dei nuovi

contratti di servizio, e comunque fino al 30.06.2014;

successivamente la Regione Marche con le leggi regionali n. 31

del 17/11/2014 e n. 26 del 27/11/2015 al fine di garantire la

continuità del servizio automobilistico di trasporto pubblico

regionale e locale ha ulteriormente più volte prorogato, i contratti

di servizio in scadenza fino alla stipulazione dei nuovi contratti di

servizio e comunque non oltre rispettivamente al 30 settembre

2015 ed al 31 dicembre 2017:

13. la norma transitoria contenuta nell'art. 7 della L.R. 6/2013.

nella sua ultima versione di proroga degli attuali affidamenti a tutto

il 2017, è stato oggetto di rilievi di legittimità costituzionale da

parte del Governo tanto che la Regione Marche ha dovuto

assumere impegno di abrogazione per evitarne l'impugnativa alla

Corte Costituzionale. L'abrogazione di tale norma, nonché della

citata L.R. 26/2015, è stata disposta con L.R. 1/08/2016;

14. in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi della L. n. 56/2014 (c.d. Legge Delrio), con L.R. n. 13/2015 circa il riordino delle funzioni provinciali la Regione Marche ha individuato il Trasporto Pubblico Locale come funzione non fondamentale, da riportare nell'alveo delle competenze regionali, lasciando inalterate le funzioni in capo ai Comuni;

15. con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 302/2016 e n. 303/2016 si è data attuazione alla detta L.R. 13/2015, con decorrenza 1 aprile 2016 e l'effettivo passaggio di tutte le funzioni non fondamentali alla Regione Marche e quindi anche del trasporto pubblico extraurbano precedentemente gestito dalle Province e che a seguito del passaggio delle funzioni, la Regione Marche con DGR n. 599 del 13/06/2016 ha previsto di garantire la prosecuzione dei servizi extraurbani di TPL automobilistico, previa sottoscrizione di nuovi contratti nei limiti massimi delle quantità e dei corrispettivi economici previsti dalla DGR n. 973/2013 per il periodo 01/04/2016-31/08/2016;

16. l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel parere prot. n. 0046038 del 05/07/2016 ha osservato che è "... opportuno che la Regione si adoperi tempestivamente per avviare e concludere il prima possibile la procedura di selezione competitiva per l'affidamento dei servizi di TPL, secondo una tempistica anche più stringente di quella proposta. Tutto ciò considerato, appare ragionevole ricorrere ad una proroga dei contratti per gestire la sola fase transitoria in modo da garantire il

	<i>Marche 45/1998, affidare alla costituenda società i servizi</i>	
	<i>di trasporto pubblico locale, oltre a quelli descritti al punto</i>	
	<i>3.3., fino ad un chilometraggio massimo complessivo di</i>	
	<i>km 3.000.000”.</i>	
	14.2 <i>“Resta altresì facoltà per la Regione, per le Province</i>	
	<i>e per i Comuni affidare alla costituenda società consortile</i>	
	<i>per azioni anche quei servizi che rispetto al TPL</i>	
	<i>presentano carattere di connessione, interconnessione</i>	
	<i>trasportistica, strumentalità, complementarità, utili per</i>	
	<i>l'ambito sociale e per una efficace mobilità sostenibile,</i>	
	<i>quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi</i>	
	<i>scuolabus, servizi di trasporto a chiamata, servizi di</i>	
	<i>trasporto speciali, servizi di trasporto disabili, gestione</i>	
	<i>parcheggi, gestione area di sosta a pagamento, trasporto</i>	
	<i>su rotaia, gestione terminal e stazioni a servizio del</i>	
	<i>trasporto di persone, servizi di segnaletica, cartellonistica</i>	
	<i>pubblicitaria, paline e pensiline di fermata di competenza</i>	
	<i>dell'Ente affidante. Tutti i quantitativi indicati ai punti 3.4,</i>	
	<i>3.6 e 14.1 potranno variare in aumento o in diminuzione</i>	
	<i>fino al 20%, sia singolarmente per ciascun servizio che</i>	
	<i>complessivamente nel loro totale”.</i>	
	21. la Contram Mobilità s.c.p.a. è l'unico Ente gestore del trasporto	
	pubblico urbano ed extraurbano per il bacino di Macerata con la	
	sola esclusione dei comuni di Tolentino, Macerata e Civitanova	
	Marche che, per i servizi urbani, hanno una propria azienda	

	municipalizzata con affidamento in house;	
	22. la Contram Mobilità s.c.p.a., come già sopra detto è il Gestore	
	del trasporto pubblico locale della Provincia di Macerata e che la	
	Regione Marche utilizzerà tale Gestore fino al subentro delle	
	nuove procedure di affidamento, che prevedibilmente andranno al	
	2021;	
	23. il Comune di Visso intende dare valenza di trasporto integrato	
	urbano e scolastico della propria linea comunale e che, pertanto,	
	deve affidarsi alla Contram mobilità s.c.p.a. in conformità alla	
	suddetta procedura di società mista costituita mediante gara a	
	doppio oggetto conformemente alla normativa regionale	
	dell'epoca, alla normativa europea e all'attuale prosecuzione	
	validata anche dall'AGCOM;	
	24. per tali ragioni sopra descritte, il Comune di Visso si dovrà	
	avvalere del Regolamento istituito tra Contram Mobilità s.c.p.a. e	
	Regione Marche, applicando tutti i documenti di sistema della	
	Regione Marche, che comprendono e stabiliscono: Carta di	
	qualità, delibera sulle tariffe e sistema sanzionatorio;	
	25. con Delibera n. ____ del __.__.____, il Consiglio Comunale ha	
	espresso l'indirizzo di affidare alla società a capitale misto	
	pubblico-privato Contram Mobilità S.c.p.a. il servizio di trasporto	
	scolastico integrato con quello urbano;	
	26. con deliberazione n. ____ del __.__.____ la Giunta Municipale	
	di Visso nell'ambito delle proprie attribuzioni e tenuto conto	
	l'indirizzo espresso dal Consiglio Comunale, affidava,	

	approvando altresì il presente contratto di servizio definitivo, il	
	servizio di trasporto scolastico del Comune di Visso alla Contram	
	Mobilità S.c.p.a. per il periodo dal 16.09.2019 al 30.06.2022;	
	27. che le parti si danno reciprocamente atto che i servizi di cui al	
	presente contratto saranno effettuati o dalla Contram S.p.a. o dalla	
	Macerata Bus scarl in qualità di società consorziate della	
	Contram Mobilità S.c.p.a., salvo quanto previsto per i sub	
	affidamenti;	
	28. nella predisposizione del presente contratto di servizio le parti	
	si ispirano ai principi dettati dall'art. 19 del D.Lgs. 19.11.1997 n.	
	422 e s.m.i.;	
	29. l'Ente affidante è quindi responsabile per tutta la durata del	
	Contratto di servizio dell'erogazione del corrispettivo contrattuale,	
	sulla base delle norme previste dal presente contratto, è	
	promotore dell'applicazione dello stesso Contratto, in tutte le	
	attività ad esso connesse, con particolare riguardo alla verifica	
	ed al monitoraggio delle prestazioni di servizio;	
	30. le parti riconoscono che il contratto di servizio è uno strumento	
	funzionale al rilancio della mobilità ed al raggiungimento degli	
	obiettivi di miglioramento dei servizi per:	
	- l'incremento dei passeggeri trasportati, da sostenere anche	
	attraverso l'adeguamento continuo della qualità dei servizi;	
	- il raggiungimento e mantenimento di una situazione economico-	
	finanziaria dei servizi equilibrata e compatibile con i vincoli di	
	economicità dell'Amministrazione Pubblica;	

	- l'integrazione, laddove possibile, dei servizi urbani, suburbani ed	
	extraurbani con i servizi scolastici;	
	31. il presente contratto di servizio dovrà assicurare la completa	
	corrispondenza fra oneri per servizi e risorse disponibili;	
	32. il contratto di servizio rispetta i principi di cui al regolamento	
	(CEE) n. 1893/91 ed il regolamento (CEE) n. 1370/08;	
	SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE	
	Art. 1	
	(Premesse e finalità)	
	1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle	
	medesime premesse e nella restante parte del presente atto,	
	ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte	
	integrante del presente Contratto e le parti dichiarano	
	espressamente di conoscerne tutti i contenuti in maniera	
	dettagliata.	
	2. Le parti concordano nel gestire il trasporto urbano integrato a	
	quello scolastico secondo una logica di massima integrazione tra	
	le varie forme di mobilità, di qualità, funzionalità ed efficienza dei	
	servizi, puntando anche alla loro massima razionalizzazione e	
	alla incentivazione dell'uso del mezzo pubblico.	
	3. L'Ente Affidante, si avvale del Regolamento stipulato tra	
	Contram Mobilità s.c.p.a. e Regione Marche, applicando tutti i	
	documenti di sistema della Regione Marche.	
	Art. 2	
	(Struttura del Contratto)	
	10	

	1. Il contratto si articola in cinque parti:	
	Art. 1 - (premesse)	
	Art. 2 - (struttura del contratto)	
	Parte prima: definizioni	
	Art. 3 - (definizioni)	
	Art. 4 - (norme regolatrici e disciplina applicabile)	
	Parte seconda: oggetto e durata	
	Art. 5 - (oggetto del contratto)	
	Art. 6 - (durata del contratto)	
	Art. 7 - (programma di esercizio)	
	Art. 8 - (modifiche al programma di esercizio)	
	Art. 9 - (modifiche al programma di esercizio per scioperi o eventi straordinari ed imprevedibili)	
	Art. 10 - (corrispettivi)	
	Parte terza: impegni programmatici delle parti	
	Art. 11 - (Obblighi del Gestore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)	
	Art. 12 - (personale destinato al servizio)	
	Art. 13 - (beni funzionali all'esercizio)	
	Art. 14 - (parco mezzi)	
	Art. 15 - (tariffe e servizi commerciali all'utenza)	
	Art. 16 - (qualità dei servizi)	
	Art. 17 - (informazioni all'utenza)	
	Art.18 - (obblighi del gestore alla scadenza del contratto di servizio)	

	Art. 19 - (assicurazioni)	
	Art. 20 - (sub affidamento)	
	Parte quarta: sistema di monitoraggio, controlli e sanzioni	
	Art. 21 - (sistema di monitoraggio, documenti, informazioni)	
	Art. 22 - (obiettivi di miglioramento del servizio)	
	Art. 23 - (vigilanza e controlli)	
	Parte quinta: disposizioni varie	
	Art. 24 - (risoluzione)	
	Art. 25 - (definizione delle controversie)	
	Art. 26 - (trattamento dei dati e consenso al trattamento)	
	Art. 27 - (clausole finali)	
	Allegati	
	PARTE PRIMA: DEFINIZIONI	
	Art. 3	
	(Definizioni)	
	1. Ai fini del presente Contratto si intende per:	
	a) "Gestore" la società Contram Mobilità S.c.p.a.;	
	b) "Ente affidante": il Comune di Visso;	
	c) "Parti": salvo diversa specificazione, tutti i soggetti che stipulano il presente Contratto di servizio.	
	d) "Nuovo Gestore": il soggetto che, alla scadenza del contratto di servizio, subentrerà all'attuale gestore del servizio.	
	Art. 4	
	(Norme regolatrici e disciplina applicabile)	
	12	

	1. L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del	
	presente Contratto è regolata, in via graduata, dalle:	
	a) clausole del presente Contratto e dai relativi documenti allegati	
	ed elencati in calce al contratto, che costituiscono la	
	manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;	
	b) disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali	
	comunque vigenti in materia di trasporto scolastico e trasporto	
	urbano integrato;	
	c) disposizioni del Codice Civile e dalle altre norme applicabili ai	
	contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole	
	contrattuali e dalle disposizioni normative sopra richiamate.	
	2. L'entrata in vigore di norme nuove o difformi rispetto a quelle	
	che attualmente regolano il presente contratto, determina	
	l'impegno delle parti di rispettarle anche in deroga alle attuali	
	prescrizioni.	
	3. Il Gestore è soggetto alle condizioni del presente Contratto.	
	Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia	
	alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile	
	ed alla legislazione vigente in materia di trasporto scolastico.	
	PARTE SECONDA: OGGETTO E DURATA	
	Art. 5	
	(Oggetto del contratto)	
	1. Il presente Contratto disciplina i rapporti tra Ente Affidante e	
	Gestore in merito all'esercizio dei servizi di trasporto urbano	
	integrato a quello scolastico per complessivi Km 20.400 per	
	13	

anno scolastico 2019/2020 come da programma di esercizio

allegato n. 1. Le percorrenze potranno subire le variazioni

previste ai successivi artt. 7, 8 e 9.

2. È attribuita al Gestore la titolarità del corrispettivo di cui al successivo art. 10 e i ricavi relativi alle tariffe annuali stabilite dall'Ente affidante per il trasporto urbano integrato a quello scolastico, ivi incluse le eventuali sanzioni amministrative elevate all'utenza, secondo il contratto considerato "gross cost";

3. È, quindi, attribuita al Gestore la gestione dei titoli di viaggio di trasporto scolastico ed i connessi ricavi;

4. L'Ente affidante ha la più ampia facoltà di effettuare controlli sui servizi di trasporto oggetto del presente contratto, con particolare riferimento agli aspetti di regolarità, qualità e sicurezza. Il Gestore è tenuto a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni e le verifiche.

5. Il Gestore è responsabile del corretto esercizio del servizio anche in ordine al divieto di sovraccarico nei limiti delle carte di circolazione.

Art. 6

(Durata del contratto)

1. Il presente contratto ha durata dal 16/09/2019 al 30/06/2022, ed è prorogabile mediante comunicazione scritta tra le parti alle stesse condizioni contenute nel presente contratto.

2. Alla scadenza del Contratto il Gestore è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, alle

	condizioni disciplina dal presente Contratto, fino ad un periodo	
	massimo di 6 mesi.	
	3. Per quanto non espressamente pattuito nel presente	
	contratto si applicano le leggi nazionali e regionali ed i	
	regolamenti in materia vigenti, se ed in quanto applicabili.	
	Art. 7	
	(Programma di esercizio)	
	1. I servizi di trasporto urbano integrato a quello scolastico oggetto	
	del presente contratto si svolgono, relativamente a linee, percorsi,	
	fermate, frequenze e orari, secondo il programma di esercizio	
	contenuto nell'allegato n.1.	
	2. Il Gestore, ferma restando la collaborazione del Comune	
	interessato, ha la facoltà di coordinare il proprio programma di	
	esercizio con le aziende aggiudicatarie dei servizi dei comuni	
	contermini, in modo da garantire l'integrazione e la	
	razionalizzazione dei servizi.	
	3. L'Ente Affidante si riserva la facoltà di chiedere al Gestore,	
	concordandolo con lo stesso, di istituire, anche mediante apposite	
	convenzioni, nuovi servizi speciali, e/o sperimentali, aggiuntivi	
	rispetto ai servizi individuati nel programma di esercizio di cui	
	all'allegato 1, per fini sociali, culturali, didattici, sportivi, turistici e	
	di svago, con particolare riferimento alla sicurezza giovanile.	
	4. Il Gestore ha la facoltà di attivare servizi aggiuntivi, anche a	
	titolo sperimentale, rispetto a quelli individuati nel programma di	
	esercizio di cui all'allegato n.1.	
	15	

	5. Le parti si riservano di apportare, concordandole, le	
	modifiche e le integrazioni al programma di esercizio che si	
	dovessero rendere necessarie o opportune in relazione a	
	mutamenti significativi delle esigenze della domanda, in caso di	
	comprovate esigenze di miglioramento della circolazione, ovvero a	
	seguito di cambiamenti dell'assetto della viabilità ed infine a	
	riorganizzazioni della rete complessiva del trasporto urbano	
	integrato a quello scolastico.	
	6. Il Gestore si impegna ad effettuare servizi extra, qualora fosse	
	necessario, con ulteriori corrispettivi agevolati, per viaggi di durata	
	complessiva preferibilmente tra le 8,30 e fino alle 12,30, previo	
	accordo tra le parti da adottare di volta in volta.	
	Art. 8	
	(Modifiche al Programma di esercizio)	
	1. Il Gestore è tenuto a modificare il programma di esercizio	
	annuale contenuto nell'allegato n.1 relativo al servizio di trasporto	
	urbano integrato a quello scolastico e potrà essere riprogrammato	
	sulla base delle eventuali esigenze dell'utenza anche in relazione	
	a nuove domande che saranno presentate nel corso del periodo	
	scolastico.	
	I percorsi dovranno essere programmati dal Gestore con criteri	
	razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più	
	diretta possibile al raggiungimento delle sedi. La programmazione	
	dei percorsi “dovrà” comunque tendere alla riduzione dei tempi di	
	permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di	
	16	

soddisfare il maggior numero possibile di richieste considerati i mezzi a disposizione.

I punti di salita e discesa devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di strisce pedonali. I punti di fermata saranno individuati con i numeri civici davanti ai quali i mezzi si fermeranno per far salire e scendere gli alunni. Il programma dei percorsi, così elaborato, sarà trasmesso con tempestività al Comune che provvederà a pubblicarlo sul sito istituzionale. Sarà cura del Gestore fornire le corrette informazioni all'utenza sui percorsi e le fermate.

2. Il Gestore è tenuto a modificare il programma di esercizio di cui all'allegato n. 1 su richiesta dell'Ente affidante per comprovate esigenze di pubblica utilità.

3. Il Gestore può apportare modifiche al programma d'esercizio, previa autorizzazione dell'Ente affidante e informando tempestivamente ed in modo appropriato l'utenza, in dipendenza di cambiamenti nella circolazione o di lavori programmati sulla viabilità, assicurando, per quanto possibile, il soddisfacimento delle esigenze della domanda.

Art. 9

(Modifiche del Programma di esercizio per scioperi o
eventi straordinari e imprevedibili)

1. L'esecuzione del servizio non può essere interrotta ne' sospesa dal Gestore, se non nei casi disposti dalle autorità per motivi di

ordine e interesse pubblico o nei casi di forza maggiore, di calamità naturali (terremoti, frane, alluvioni, ecc) e di eventi meteorologici eccezionali (nevicata, ecc.) non prevedibili e non imputabili alle parti.

2. Nelle situazioni indicate al precedente comma 1, il Gestore si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, dandone adeguata e tempestiva comunicazione, anche a mezzo PEC, fax o per le vie brevi all'Ente affidante ed informando tempestivamente l'utenza.

3. Il Gestore, in caso di sciopero, assicura il servizio minimo stabilito con accordo siglato con le Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di Garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n.146/90 e smi.

4. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte del Gestore ripetutamente nel tempo per cause diverse da quelle previste ai precedenti commi 1 e 3, l'Ente affidante, fatta salva la facoltà di risoluzione del Contratto, assicura la continuità del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute. Per lo svolgimento di tale servizio l'Ente affidante può avvalersi di altre imprese.

5. L'adozione temporanea, da parte del Gestore, di modalità di
esercizio sostitutive rispetto a quelle previste dal presente
Contratto ai sensi del presente articolo, in nessun caso potrà
determinare maggiori oneri in capo all'Ente affidante.

	6. Qualsiasi modifica al programma di esercizio apportata ai	
	sensi del presente articolo deve essere tempestivamente	
	comunicata per iscritto, anche a mezzo fax, dal Gestore	
	all'Ente affidante.	
	7. Salvo le cause e gli eventi di cui al comma 1, il Gestore non	
	potrà invocare l'inadempimento di alcun altro obbligo	
	contrattuale dell'Ente stesso quale causa di sospensione dei	
	servizi.	
	Art. 10	
	(Corrispettivi)	
	1. Il corrispettivo annuo complessivo spettante al Gestore a fronte	
	della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del	
	presente Contratto viene stabilito sin da ora in euro 45.000,00	
	(quarantacinquemila) + IVA ai sensi di legge, per complessivi km	
	20.400.	
	2. Eventuali incrementi del corrispettivo di cui sopra a seguito	
	di modifiche del programma di esercizio annuale di cui	
	all'allegato n. 1, comprendenti maggiori chilometri, saranno	
	calcolati, se dovuti, sulla base del corrispettivo chilometrico	
	unitario stabilito sin da ora in euro 3,00/km (tre) + IVA ai sensi di	
	legge.	
	3. Il corrispettivo, oltre alla organizzazione e gestione complessiva	
	del servizio descritto negli allegati al presente contratto,	
	comprende:	
	- le spese per il personale, che sarà alle dipendenze del Gestore	
	19	

	stesso;	
	- tutte le spese connesse all'utilizzo degli autobus messi a	
	disposizione ed in particolare la manutenzione ordinaria e	
	straordinaria e per il carburante; nella manutenzione ordinaria e	
	straordinaria si intende compresa ogni spesa per materiali	
	collegati e per la manodopera.	
	4. Il corrispettivo è erogato dall'Ente affidante con rate mensili	
	posticipate, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura.	
	Gli interessi per il ritardato pagamento sono disciplinati dalla	
	legislazione vigente in materia di transazioni commerciali.	
	5. Rispetto alle modificazioni di cui all'art. 8 che dovessero	
	comportare variazioni nel monte percorrenze si stabilisce	
	quanto segue:	
	- in caso di variazioni in aumento o in diminuzione contenute in	
	un massimo dell' 3% non vi saranno revisioni del corrispettivo	
	dovuto;	
	- in caso di variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori	
	all'3%, il corrispettivo spettante sarà rideterminato, senza	
	necessità di revisione degli obblighi e degli impegni del contratto,	
	applicando alla variazione delle percorrenze eccedente il limite	
	dell'3% il corrispettivo unitario di cui al precedente comma 2.	
	6. Le parti statuiscono che l'aggiornamento dei corrispettivi	
	avverrà applicando un aumento pari alla variazione dell'indice	
	ISTAT rispetto all'anno precedente.	
	7. L'Ente affidante si impegna a versare al Gestore somme	

	aggiuntive rispetto al corrispettivo indicato nel presente contratto,	
	nella misura in cui siano necessarie a compensare gli oneri di	
	servizio pubblico gravanti sul Gestore stesso, così come	
	prescritto dalla normativa vigente ed, in particolare, dal	
	Regolamento n. 1191/1969/CEE, come modificato dal	
	Regolamento 1893/1991/CEE nonché dall'art. 19 del D.Lgs. n.	
	422/1997 e s.m.i.	
	Art. 11	
	(Obblighi del Gestore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)	
	Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari ai sensi di legge. A tal fine il Gestore ha comunicato i	
	seguenti estremi:	
	- C/C dedicato: codice IBAN:IT33Y0311168830000000009794,	
	accesso presso l'UBI Banca, Filiale di Camerino;	
	- Generalità e codice fiscale delle persone delegate a operare	
	sul C/C stesso: Martini Cesare, nato a San Severino Marche	
	(MC), il 07/08/1950 C.F. MRTCSR850M027I156A; Belardinelli	
	Stefano, nato a Camerino (MC) il 03/08/1963 C.F.	
	BLRSFN63M03B474C .	
	I pagamenti di cui sopra saranno eseguiti mediante bonifico	
	bancario sul predetto C/C, riportante il codice identificativo: CIG	
	_____ a norma di legge.	
	Il Gestore è tenuto ad inserire negli eventuali subcontratti	
	(compresi eventuali subappalti), un'apposita clausola con la quale	
	il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	21	

	finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, dandone	
	adeguata dimostrazione all'Ente Affidante, tramite invio della copia	
	di tutti i subcontratti (compresi eventuali subappalti) sottoscritti con	
	i subcontraenti a qualsiasi titolo per l'espletamento del servizio	
	oggetto del presente contratto, così come stabilito al punto 7)	
	ultimo comma della Determinazione AVCP n. 8 del 18.11.2010.	
	Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente	
	affidante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della	
	Provincia di Macerata della notizia dell'inadempimento della	
	propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria.	
	PARTE TERZA: IMPEGNI PROGRAMMATICI DELLE PARTI	
	Art. 12	
	(Personale destinato al servizio)	
	1. Il Gestore dovrà assicurare la presenza di personale in	
	numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del	
	servizio secondo quanto previsto nel programma di esercizio,	
	nel rispetto delle disposizioni vigenti.	
	2. Alla conduzione dei mezzi adibiti all'esercizio dei servizi	
	devono essere preposti esclusivamente conducenti idonei alla	
	mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal	
	D.M. del 23 febbraio 1999, n. 88) e comunque muniti di patente	
	adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto	
	previsto dalla normativa applicabile in materia.	
	3. L'Ente affidante si obbliga a mettere a disposizione, a sua	
	22	

	cura e spese, un accompagnatore, idoneo allo svolgimento delle	
	mansioni a cui è stato preposto di assistenza, per ogni	
	autobus impiegato per l'esecuzione del servizio. Il nominativo del	
	soggetto incaricato, completo delle sue generalità, e suoi eventuali	
	sostituti, verrà comunicato al Gestore mediante formale	
	comunicazione.	
	4. L'Ente affidante è responsabile per l'assistenza a bordo e delle	
	persone deputate al servizio di assistenza.	
	5. È onere del Comune garantire il servizio di accompagnamento	
	sugli scuolabus ed art. 2 D.M. 31.01.1997.	
	Art. 13	
	(Beni funzionali all'esercizio)	
	1. Il Gestore può richiedere l'installazione, laddove ritenuto	
	necessario, previa semplice comunicazione all'Ente affidante	
	delle fermate e delle pensiline di fermata utili al servizio oggetto	
	del presente contratto.	
	2. L'Ente affidante si obbliga, per il tramite del proprio ufficio	
	preposto, alla sicurezza di tutte le fermate destinate alla salita e	
	discesa degli utenti del servizio di scuolabus, provvedendo	
	all'installazione di apposita segnaletica orizzontale e verticale,	
	nonché con ogni altro utile strumento quali a titolo esemplificativo	
	e non esaustivo, semafori, strisce pedonali, segnali stradali,	
	rallentatori e strumenti sonori, le fermate per la salita e discesa	
	degli utenti del servizio scuolabus, così come individuate nel	
	23	

	programma di esercizio allegato, e ad eventuali fermate	
	aggiuntive durante la durata del presente contratto.	
	3. Il Gestore e` autorizzato allo sfruttamento commerciale di tali	
	beni funzionali all'esercizio.	
	4. L'Ente affidante si obbliga a non concedere a terzi l'uso o	
	l'installazione di pensiline o paline di fermata, fatta salva la	
	possibilità di provvedere direttamente come Ente affidante	
	all'installazione di pensiline.	
	Art. 14	
	(Parco mezzi)	
	1. Il parco mezzi necessario all'espletamento del servizio di cui	
	all'allegato n. 2 è autorizzato con la firma del presente contratto.	
	2. Il Gestore direttamente, o avvalendosi di soggetti terzi in	
	possesso delle adeguate capacità tecnico produttive, è	
	responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi	
	ed in particolare:	
	- della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi che	
	deve garantire caratteristiche di sicurezza, pulizia, efficacia ed	
	efficienza operativa sia relativamente alla carrozzeria sia alle parti	
	meccaniche;	
	- delle revisioni periodiche dei mezzi previste per legge;	
	- di tutte le attività aziendali di supporto alla gestione.	
	7. L'Ente affidante può, in ogni caso, verificare in qualsiasi	
	momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione,	
	alla presenza, ove necessario, degli addetti del Gestore la	
	24	

	composizione del parco e il suo stato di efficienza.	
	8. Qualora l'Ente affidante, nel corso della durata del	
	contratto chieda al Gestore di immettere in servizio ulteriori	
	mezzi di proprietà dello stesso Gestore rispetto ai mezzi in	
	servizio "stabile" indicati nell'allegato 2, si dovrà procedere a	
	revisione del corrispettivo.	
	Art. 15	
	(Tariffe)	
	1. L'Ente affidante stabilisce la tariffa annuale per il servizio	
	scolastico, ma non di quello urbano, che segue tariffazione come	
	deliberato dalla DGR 702 del 28/05/2015, ai sensi dell'art. 24 della	
	L.R. 45/98.	
	Art. 16	
	(Qualità dei servizi)	
	1. Il Gestore si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio	
	offerto, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e	
	dei bisogni espressi dalla clientela, con particolare riguardo agli	
	aspetti di seguito riportati:	
	a) Regolarità del servizio;	
	b) Pulizia dei mezzi;	
	c) Informazioni alla clientela;	
	d) Comfort del viaggio;	
	e) Sicurezza del viaggio;	
	Il Gestore ha l'obiettivo di intraprendere azioni finalizzate ad	
	elevare gli standard di qualità erogata nel tempo.	
	25	

	Art. 17	
	(Informazioni all'utenza)	
	1. L'Ente affidante si impegna all'interno della propria struttura	
	organizzativa, a fornire informazioni all'utenza, a raccogliere	
	reclami, proposte e suggerimenti che facilitino l'accesso al	
	servizio.	
	2. L'Ente affidante è responsabile di tutti i rapporti con l'utenza,	
	ed in particolare è tenuto a disciplinare le fattispecie	
	dell'assenza alla fermata, nei servizi di scuolabus, del	
	genitore, o di altra persona autorizzata e di darne informazione ai	
	genitori.	
	3. Si specifica a tal fine che l'autista deve controllare la regolarità	
	del servizio e non la salita, discesa e riconsegna del	
	bambino/utente che resta ed è esclusiva responsabilità	
	dell'assistente a bordo del mezzo e pertanto dell'ente affidante.	
	Art. 18	
	(Obblighi del gestore alla scadenza del contratto di servizio)	
	1. Alla scadenza del Contratto il Gestore è tenuto a	
	garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del	
	nuovo Gestore, alle condizioni disciplinate dal presente	
	Contratto, fino ad un periodo massimo di 6 mesi.	
	Art. 19	
	(Assicurazioni)	
	1. È fatto obbligo al Gestore di stipulare, prima della	

	sottoscrizione del Contratto e dell'inizio del servizio, tutte le polizze	
	assicurative previste dalla normativa vigente con copertura	
	decorrente dall'inizio del servizio e cessazione in data non	
	anteriore a quella di ultimazione dello stesso, anche attraverso	
	successivi rinnovi annuali.	
	2. Il Gestore risponderà direttamente, penalmente e civilmente	
	dei danni alle persone, ivi compresi i trasportati o alle cose	
	comunque provocati esclusivamente nell'esecuzione del servizio.	
	Art. 20	
	(Sub affidamento)	
	1. Il Gestore è autorizzato al sub affidamento del servizio di	
	trasporto scolastico in casi di estrema urgenza.	
	2. Il Gestore può essere autorizzato dall'Ente affidante al sub-	
	affidamento del servizio di trasporto urbano integrato a quello	
	scolastico per sopravvenuti e/o variati esigenze economico-	
	tecniche-organizzative o di urgenza.	
	PARTE QUARTA - SISTEMA DI MONITORAGGIO, CONTROLLI	
	E SANZIONI	
	Art. 21	
	(Sistema di monitoraggio, documenti, informazioni)	
	1. Il Gestore si impegna a fornire tutte le informazioni	
	necessarie che saranno richieste dall'Ente affidante nel corso	
	del periodo di durata del contratto.	
	Art. 22	
	27	

	(Obiettivi di miglioramento del servizio)	
	1. L'Ente affidante si riserva di adottare specifici piani di	
	miglioramento degli obiettivi del servizio da finanziare attraverso	
	l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio.	
	Art. 23	
	(Vigilanza e controlli)	
	1. L'Ente affidante, può in ogni momento effettuare verifiche e	
	controlli anche attraverso specifiche campagne di rilevazione,	
	svolte direttamente o incaricando società terze, o ispezioni sulla	
	rete dirette ad accertare l'effettivo svolgimento del servizio e il	
	rispetto degli standard di qualità erogata, nonché il puntuale	
	rispetto delle norme e delle prescrizioni applicabili, ai sensi del	
	presente Contratto.	
	2. Il Gestore si impegna a fornire la più ampia collaborazione	
	per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati.	
	PARTE QUINTA - DISPOSIZIONI VARIE	
	Art. 24	
	(Risoluzione)	
	1. Il Gestore è dichiarato decaduto dagli effetti del presente	
	contratto, con conseguente risoluzione dello steso, nei seguenti	
	casi:	
	a) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività	
	intrapresa da parte del Gestore;	
	28	

	b) per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate	
	o permanenti irregolarità, anche non gravi che comunque	
	compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio	
	medesimo;	
	c) mancata ottemperanza da parte del Gestore di norme	
	imperative di legge o regolamentari;	
	d) qualora il Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad	
	altra procedura concorsuale di liquidazione;	
	e) qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale,	
	tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in	
	materia.	
	2. In caso di risoluzione del Contratto nei casi indicati al	
	precedente comma è escluso qualsiasi indennizzo a favore del	
	Gestore, il quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli	
	eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il	
	riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione	
	agli ulteriori danni subiti. Lo stesso Gestore è comunque tenuto al	
	proseguimento remunerato del servizio fino al subentro del	
	nuovo Gestore.	
	Art. 25	
	(Definizione delle controversie)	
	1. In caso di dissenso in merito alla gestione e all'esecuzione del	
	presente Contratto, le parti sono tenute ad esperire	
	preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del	
	contrasto.	
	29	

	2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti,	
	non definite bonariamente ai sensi del comma 1, sarà	
	competente il Foro di Macerata.	
	3. Qualora la controversia dovesse insorgere in corso di	
	esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle parti è tenuta	
	al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere	
	o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio	
	oggetto del Contratto stesso.	
	4. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 3 è	
	causa di risoluzione del Contratto.	
	Art. 26	
	(Trattamento dei dati e consenso al trattamento)	
	1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dall'art. 13	
	del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in tema di trattamento di	
	dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e	
	reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente	
	Contratto, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati	
	personali che verranno effettuati per l'esecuzione del Contratto	
	stesso.	
	2. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati	
	personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono	
	al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia	
	responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi	
	negli archivi elettronici e/o cartacei.	
	30	

	3. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti	
	dichiarano che il trattamento dei dati sarà improntato ai	
	principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle	
	misure di sicurezza, nonché di essersi reciprocamente	
	comunicare oralmente tutte le informazioni previste dal citato	
	D.Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679, ivi comprese	
	quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del	
	trattamento, e alla nomina degli incaricati del trattamento,	
	nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste	
	dal suddetto Decreto Legislativo e Regolamento UE.	
	4. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Contratto, il	
	Gestore acconsente espressamente al trattamento dei dati	
	personali e/o societari secondo le modalità indicate	
	precedentemente.	
	Art. 27	
	(Clausole finali)	
	1. Nell'espletamento del servizio in oggetto, il Gestore, sotto la	
	propria responsabilità, sarà tenuto a far osservare ai propri	
	dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento	
	applicabili in materia e, comunque, tutte le altre contenute nel	
	contratto di servizio.	
	2. Nell'espletamento del servizio in oggetto, l'Ente affidante,	
	sotto la propria responsabilità, sarà tenuto a far osservare alle	
	persone deputate al servizio di assistenza a bordo, tutte le	
	disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia.	
	31	

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente

Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

3. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione, sono a carico del Gestore.

4. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.

5. Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.

6. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta, da parte del
Gestore, di adempimento del presente Contratto (o di parte di
esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso
spettanti che lo stesso si riserva di far comunque valere nei limiti
della prescrizione.

7. Qualunque comunicazione tra le parti riguardante l'espletamento delle attività oggetto del Contratto potrà essere effettuata mediante ogni mezzo di trasmissione (ad esempio, fax o PEC) da cui risulti, con certezza legale, il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione, salvi i casi in cui le

	clausole del presente Contratto non richiedano espressamente la	
	trasmissione mediante raccomandata a/r (a titolo esemplificativo	
	ma non esaustivo, contestazioni relative ad eventuali	
	inadempimenti - dichiarazione di risoluzione e recesso).	
	8. L'Amministrazione provvederà a contestare la violazione con	
	raccomandata A/R, da ricevimento della quale il Gestore	
	disporrà di dieci giorni per far pervenire le proprie	
	controdeduzioni. Qualora non pervenga riscontro o le	
	controdeduzioni non siano ritenute congrue, a giudizio	
	insindacabile dell'Ente affidante, si provvederà ad applicare	
	la penale con atto del Dirigente del Servizio, a valere sui	
	corrispettivi futuri. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve	
	entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere	
	comminata una semplice ammonizione scritta. Per i casi non	
	specificatamente previsti l'importo della penale verrà determinato	
	per analogia con la violazione più assimilabile. In caso di	
	recidiva delle violazioni di cui ai punti precedenti, le penalità	
	saranno prima raddoppiate e poi triplicate.	
	9. L'Ente affidante è il Datore di lavoro di coloro che svolgono il	
	servizio di assistenza a bordo.	
	10. Il contratto, il programma di esercizio ed il corrispettivo	
	sono soggetti a revisione annuale.	
	11. Costituiscono parte integrante del presente contratto gli	
	allegati di seguito indicati, che i contraenti dichiarano di	
	conoscere ed integralmente accettare nei testi uniti:	

